



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

B A R I

**Ente pubblico non economico vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
viale Japigia n°184 70126 Bari - Tel. 080/5413111**

[pec: enteirrigazione@legalmail.it](mailto:enteirrigazione@legalmail.it)

DECRETO N° 604

DEL 28-10-2022

UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

OGGETTO: [REDACTED] c/ EIPLI - sentenza n. 79/2022 del 25.10.2022 Corte d'Appello di Potenza; adempimenti conseguenti.

Il Commissario

- Visto** il D.M. n. 513837 del 07.10.2021 di nomina del Dott. Nicola Fortunato a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari – EIPLI – con il compito di assicurare la gestione liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi;
- Visto** il Decreto Comm. n°016 del 08.11.2021 di insediamento del Dott. Nicola Fortunato a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore Generale dell'EIPLI;
- Dato atto** che con Decreto Commissariale n.17 del 23 novembre 2021 è stato assegnato in via temporanea, ad interim e *ratione officii* l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo al dott. Antonio Capiello e che con Decreto Commissariale n.567 del 07.10.2022 è stato riaffidato in via temporanea ad interim e *ratione officii* l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico all'Ing. Vito Colucci;
- Considerato** che il perdurare delle funzioni operative in capo all'Ente, nelle more della definizione delle suddette misure di cui all'art. 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011 conv. in Legge n. 214/2011, comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la piena funzionalità dei servizi dell'Ente;
- Tenuto conto** della valenza dimensionale del patrimonio infrastrutturale in gestione all'Ente, che risulta essere per estensione, funzionalità e consistenza fra i più significativi a livello europeo, e pertanto del volume di attività e di adempimenti, tanto in termini di mantenimento, tutela e salvaguardia delle infrastrutture quanto in termini di ordinato e costante svolgimento delle connesse attività di carattere giuridico-amministrativo;

Vista la nota prot. interno 4952 del 20.12.2016, a firma del Direttore Generale, trasmessa all'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'EIPLI, con cui, si segnalavano fatti e circostanze a carico del dipendente [REDACTED] per quanto di competenza dell'U.P.D.;

Premesso che con comunicazione prot. interno n. 4951 del 20.12.2016, il Direttore Generale informava altresì il dipendente interessato della richiesta inoltrata all'U.P.D. di apertura di procedimento disciplinare a suo carico;

che, a seguito di tanto, con nota prot. n. 4960 del 21.12.2016, l'U.P.D., in persona del suo Responsabile, dopo aver dettagliatamente descritto i fatti accaduti e presuntivamente oggetto d'illecito disciplinare, comunicava all'[REDACTED] l'avvio di procedura di illecito disciplinare a suo carico contestandogli diversi addebiti:

che per l'effetto di quanto innanzi, l'U.P.D., con la medesima nota del 21.12.2016, contestualmente convocava il dipendente per il giorno 16.01.2017 presso la Direzione Generale dell'Ente, al fine di effettuare un confronto in contraddittorio in sua difesa, eventualmente assistito da un Legale o da un Rappresentante sindacale, e disponeva la immediata sospensione cautelare dal servizio, con decurtazione del 50% della retribuzione dovuta;

che in sede di confronto in contraddittorio, avvenuto in data 16.01.2017 alla presenza del Responsabile dell'U.P.D. e dell'[REDACTED] assistito dal proprio difensore, come evincibile dal Verbale n° 1 sottoscritto dalle parti in pari data, il dipendente a fronte delle due questioni espressamente contestategli quali addebiti, asseriva a propria discolta circostanze poi dimostratesi non veritiere;

Visto il verbale Prot. N° 1 U.P.D. di seduta del 26/01/2017, in cui l'Ufficio Procedimenti disciplinari, esaminata la documentazione acquisita agli atti, dato atto dell'istruttoria espletata, riteneva il convenuto [REDACTED] responsabile degli addebiti allo stesso ascritti, e in conseguenza di ciò comminava la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa per

- 1. Avere smarrito parte della documentazione amministrativa custodita in ragione dell'Ufficio di R.U.P. ricoperto, inerente [REDACTED] e [REDACTED] e di aver fornito in sede di accesso agli atti da parte dei terzi interessati, documentazione non conforme a quella prodotta dalla Commissione di gara.*
- 2. Di avere aperto la busta riservata per l'eventuale richiesta da parte dell'Autorità giudiziaria, nonostante la commissione di gara si fosse determinata nel mantenere detta documentazione esclusivamente riservata all'autorità giudiziaria e malgrado l'assenza di autorizzazione formale (con ulteriore verbale scritto da parte dei tre componenti della Commissione), di avere smarrito il contenuto senza tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria, di aver quindi fornito in sede di accesso agli atti da parte dei terzi altra*

documentazione(artatamente all'uopo prodotta) rispetto a quella risultante dagli atti di gara.

3. *Di avere successivamente al completamento dei lavori della commissione, artificiosamente alterato il contenuto del tabulato recante il confronto a coppie della gara di che trattasi; di avere artatamente riprodotto sul tabulato medesimo creando quindi un falso, le firme dei componenti della Commissione di gara.*
4. *Che il comportamento posto in essere [REDACTED] ha esposto l'Amministrazione dell'Ente al danno economico in ordine alle spese di difesa inerenti il ricorso innanzi al T.A.R. della ditta 2° classificata oltre a profili di responsabilità, con un possibile pregiudizio della disponibilità delle risorse programmate per la realizzazione dell'appalto e soprattutto con ulteriore grave pregiudizio di ordine pubblico con riferimento alla valenza dell'opera da ristrutturare (ritardi nell'esecuzione, aggravamento delle procedure amministrative, perdita di risorsa idrica da addurre nell'invaso ed altro ancora).*

Considerato che l'esito della procedura d'illecito disciplinare è stato comunicato da parte dell'U.P.D. con nota prot. U.P.D. riservato n. 2 del 3.02.2017 al dipendente interessato, oltreché per opportuna conoscenza al Responsabile dell'U.T.L., al Direttore Generale ed al Commissario;

Valutata la gravità delle contestazioni mosse a carico del dipendente di che trattasi, con Decreto Commissariale n. 32 del 14.02.2017 è stato disposto il licenziamento per giusta causa del ridetto professionista;

Atteso che in data 19/20 settembre 2017 [REDACTED] notificava all'Eipli ricorso ex art. 1 comma 48 L.n. 92/2012 presentato innanzi al Tribunale del lavoro di Potenza R.G. n. 2611/2017, con pedissequo decreto di fissazione di udienza alla data del 26.10.2017 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“ accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità ed inefficacia del licenziamento intimato [...] per l'effetto condannare l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Irpinia, Puglia e Lucania [...] a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro occupato fino al licenziamento con lo stesso inquadramento e le stesse mansioni; condannare inoltre l'Ente [...] al pagamento in favore del ricorrente a titolo di risarcimento danno ex art. 18 L. 300/1970 così come modificato dall'art. 1 L. 108/1990 alla somma pari alla retribuzione globale di fatto in suo diritto alla data del licenziamento [...] ;”

che il Giudice del Lavoro di Potenza, con Ordinanza motivata n. 724 del 23 gennaio 2018, ha rigettato il ricorso proposto dall'ex dipendente, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 5.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;

che avverso la suddetta Ordinanza in data 28 aprile/2 maggio 2018 è stato notificato per conto di [REDACTED] atto di Opposizione ex art. 1 comma 51 L. 92/2012, proposto innanzi al Tribunale del lavoro di Potenza R.G. n. 582/2018;

che l'Eipli, ritenendo sussistere profili di evidente e motivata infondatezza dell'opposizione presentata, si è costituita nel giudizio, giusto Decreto commissariale di nomina n. 224/2018;

Dato atto che con sentenza n. 25/2022 pubblicata in data 11.01.2011, il Tribunale del lavoro di Potenza ha rigettato il ricorso proposto condannando la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente, quota da liquidarsi in € 4.800,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge;

che avverso la suddetta sentenza [REDACTED] con atto notificato in data 27.01.2022 ha proposto reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Potenza, la cui udienza di discussione si è svolta in data 07.07.2022;

che l'Ente, ritualmente e tempestivamente costituitosi in giudizio giusto Decreto Commissariale n. 318/2022, ha preso parte alla suddetta udienza;

che ad esito del descritto giudizio, la Corte d'Appello di Potenza con sentenza n. 79/2022 del 25.10.2022 ha stabilito che *“La condotta posta in essere dal reclamante risulta essere particolarmente grave, trattandosi di un dirigente di notevole esperienza e qualificazione professionale, tale da recidere il legale fiduciario tra il lavoratore ed il datore di lavoro e non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro. La Cassazione ha, infatti, precisato che in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.”* rigettando per l'effetto il reclamo proposto e condannando parte reclamante al pagamento, in favore dell'Ente, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida, per intero, in complessivi euro 6.615,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge;

Atteso che la suddetta sentenza ha efficacia provvisoriamente esecutiva;

Ritenuto sussistere l'onere in capo all'Amministrazione di procedere al conseguente recupero di tutte le spese di lite liquidate in ciascun grado di giudizio, per un importo complessivo di € 16.415,00 oltre Iva, cassa e spese generali (15%);

Ritenuta la propria competenza in virtù del D. M. innanzi citato;

D E C R E T A

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Decreto, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;

2. di prendere atto degli sviluppi della vicenda giudiziaria successivi al Decreto Commissariale n.32/2017 ed in particolare, da ultimo, delle conclusioni espresse dalla Corte d'Appello di Potenza con Sentenza n. 79/2022;
3. Per l'effetto di demandare all'ufficio finanza e contabilità l'attivazione di ogni adempimento conseguente, utile e funzionale recupero delle spese di lite per un ammontare di € 16.415,00 oltre Iva, cassa e spese generali (15%), a carico [REDACTED] sulla base dei n. 3 titoli esecutivi descritti in parte narrativa;
4. di dichiarare il presente immediatamente esecutivo e di disporre la pubblicazione in forma oscurata del nominativo del sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Commissario
(Prof. Nicola Fortunato)

